

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
1	<p>The CCA should ensure that staff receive appropriate training as required in Article 6 of Regulation (EC) No 882/2004 to ensure that: effective checks are performed on journey logs as required by Article 14 of Regulation (EC) No 1/2005; staff performing official controls on laying hen and pig farms receive clear guidance and interpretation to enable them to effectively enforce legislative requirements.</p>	<p>Per quanto riguarda la formazione specifica per assicurare che vengano svolti efficaci controlli sui giornali di viaggio, il Ministero della salute invierà , entro la fine di settembre, una nota a tutte le Regioni ed al Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale affinché nella programmazione dell'attività di formazione per i veterinari ufficiali venga data particolare importanza alla corretta esecuzione dei controlli sui giornali di viaggio.</p> <p>Anche per quanto riguarda la corretta esecuzione dei controlli ufficiali negli allevamenti di ovaiole e suini sarà inviata analoga nota.</p> <p>Entro gennaio 2011, il Ministero della salute invierà una nota a tutte le Regioni ed al Centro di Referenza Nazionale per il benessere Animale affinché, a partire dal 2011, nella programmazione di nuovi corsi di formazione per veterinari ufficiali, venga data particolare importanza alla corretta esecuzione dei controlli ufficiali. Inoltre, con la ristrutturazione del sito web del Ministero della salute, che dovrebbe essere ultimata entro gennaio 2011, saranno rese più facilmente accessibili le note informative e le istruzioni ministeriali fino ad ora prodotte.</p>
2	<p>The CCA should ensure that documented procedures, as required by Article 8 of Regulation (EC) No 882/2004, are revised to provide sufficient guidance to inspectors to assess the</p>	<p>In merito al materiale manipolabile e all'alimentazione ricca di fibra e ad elevato tenore energetico delle scrofe e scrofette nonché per il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi, si precisa che il 22</p>

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
	requirements of Directive 2008/120/EC on manipulable material, high energy and fibre requirements in feed for dry sows and gilts, and the procedures to be followed to permit tooth grinding and tail docking.	<p>aprile 2010 si è svolta una riunione tra il Ministero, il Centro di Referenza Nazionale per il benessere animale, il CRPA (Centro Ricerca Produzioni Animali) e l'ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini) per implementare la ricerca al fine dell'elaborazione di idonee linee guida.</p> <p>Nel programma di ricerca corrente per il periodo 2010-2012, finanziato dal Ministero della salute, sono previste ricerche sulla supplementazione con fibra nell'alimentazione per ridurre l'aggressività delle scrofe e lo studio di materiali manipolabili nella specie suina che saranno condotte dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna. Entro giugno 2011 il Ministero della salute consulterà il Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale, il CRPA (Centro Ricerca Produzioni Animali) e l'ANAS (Associazione Nazionale Allevatori Suini), per fare il punto sull'attuazione dei programmi di ricerca finanziati e concordare l'elaborazione di idonee linee guida, comprensive anche di orientamenti per il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi, per i veterinari che effettuano i controlli ufficiali.</p>
3	The CCA should ensure that appropriate actions are taken and applicable sanctions are implemented when non-compliances are identified as required by Articles 54 and 55 of Regulation (EC) No 882/2004, in particular in relation to the transport of unfit	L'ordine professionale dei medici veterinari vigila sul rispetto del Codice deontologico da parte di tutti i veterinari iscritti. Tale Codice, ratificato dalla Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI), disciplina sia il conflitto di interessi (art. 27) che il rilascio di certificati

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
	animals and the use of misleading or false certification in this matter. +	<p>(art. 44). In tal senso, il Ministero della salute affronterà entro l'anno in corso tale problematica direttamente con la FNOVI, affinché venga effettuato da parte degli ordini professionali dei medici veterinari una più attenta vigilanza sui propri iscritti riguardo sia l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto di interessi, che per quanto riguarda l'applicazione delle azioni sanzionatorie previste dal Codice deontologico nei casi in cui vengano emanate certificazioni fuorvianti o false, in palese violazione degli articoli 27 e 44 dello stesso Codice deontologico.</p> <p>Inoltre, in data 25.05.2009, il Ministero della salute con nota prot 9654, allegata, ha richiamato l'attenzione dei Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome sulla necessità di una più attenta vigilanza sull'idoneità al trasporto degli animali sia nei luoghi di carico che al loro arrivo al macello.</p> <p>Entro giugno 2011 il Ministero della salute affronterà tale problematica direttamente con la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari (FNOVI) per definire sia gli strumenti giuridici attualmente disponibili per perseguire i veterinari che emanano certificazioni false o mendaci, sia per individuare una procedura a cui un veterinario ufficiale dovrà attenersi in caso di riscontro di certificazioni false o mendaci attribuibili a veterinari pubblici o privati.</p>

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
4	The CCA should ensure that sanctions for the enforcement of legislative requirements on laying hen premises are effective, proportionate and dissuasive as required by Article 55 of Regulation (EC) No 882/2004.	<p>In merito a questo aspetto si stanno esaminando delle proposte di emendamento alla normativa vigente per rendere le sanzioni più efficaci, proporzionate e dissuasive.</p> <p>Il 25 novembre 2010 il Ministero della salute ha partecipato ad un'ulteriore riunione con il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Associazioni di categoria per discutere alcune proposte di revisione dell'articolo 7 (<i>sanzioni amministrative</i>) del decreto legislativo n. 267/2003 che attua le direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE per la protezione delle galline ovaiole, e per discutere anche una proposta di Piano nazionale di adeguamento degli allevamenti di galline ovaiole. In occasione di tale riunione è stata sottolineata la necessità di giungere in tempi ragionevolmente brevi ad un accordo in maniera da rendere applicabile la revisione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2003 entro il 1° gennaio 2012.</p>
5	The CCA should ensure that verification procedures as required by Article 8 of Regulation (EC) No 882/2004 are put in place and implemented in relation to the official controls performed at regional level and that verification of controls at CCA level is strengthened.	Il ministero della salute investirà il gruppo di lavoro Ministero-Regioni già esistente sul benessere animale per valutare gli indirizzi da fornire alle Regioni in merito all'applicazione corretta dell'articolo 8, ed in particolare relativamente alle procedure di verifica (verification procedures) dell'efficacia dei controlli ufficiali. Ci riserviamo di inviare a codesto FVO copia del provvedimento non appena verrà formulato.

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
		<p>Inoltre, sono già in atto ulteriori misure per l'attuazione del sistema di audit dipartimentale. In particolare sono state già risolte le carenze finanziarie per la copertura delle spese di missione, ed è stato adottato un sistema di monitoraggio interno al fine di rendere più stringente l'attuazione del programma di audit.</p> <p>Il Ministero della salute ha programmato di attuare le azioni proposte per ottemperare a questa raccomandazione entro luglio 2011.</p>
6	<p>The CCA should ensure that, as already requested in a previous FVO recommendation from 2005, action is taken at regional level to prohibit the practice of forced moulting which is not in accordance with the requirements of Article 3 and point 3 of the Annex to Directive 1999/74/EC and point 14 of the Annex of Directive 98/58/EC.</p>	<p>Si ribadisce che la pratica della muta forzata non è consentita dalla normative vigente nazionale e ciò è stato sempre adeguatamente sottolineato a seguito di audit e ispezioni eseguite anche nella Regione Lombardia. In ogni caso il Ministero della salute provvederà a mandare alle Autorità regionali una nota esplicativa per dirimere definitivamente ogni dubbio.</p> <p>Entro febbraio 2011 il Ministero della salute invierà a tutte le Regioni una nota di richiamo in cui sarà evidenziata la necessità, a seconda dei casi, di fare prescrizioni, sanzioni o sospendere l'esercizio dell'allevamento qualora venga riscontrata nei controlli ufficiali la pratica della muta forzata. Inoltre verrà sottolineata la necessità di verificare l'attuazione di questa pratica nelle audit messe in atto dalle Regioni sulle prestazioni delle AUSL. Oltre a ciò, il Ministero della</p>

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
		salute nell'attuazione delle audit di settore sul benessere animale sui sistemi regionali, sta sistematicamente verificando l'attuazione della muta forzata nell'allevamento delle galline ovaiole e le misure adottate dai servizi veterinari in caso di riscontro di questa pratica non conforme ai requisiti previsti dalle norme vigenti.
7	The CCA should ensure that changes to registered data on establishments keeping laying hens are updated without delay as required by Article 1(4) of Directive 2002/4/EC.	In merito a questa raccomandazione, con la sopracitata nota esplicativa, il Ministero della salute provvederà anche a richiamare le Autorità regionali al puntuale aggiornamento dell'anagrafe degli allevamenti di galline ovaiole.  La nota ministeriale sarà inviata a tutte le Regioni entro il 31 gennaio 2011.
8	The CCA should ensure that, as already requested in FVO recommendations from 2007 and 2008, procedures for the authorisation of transporters comply with all the requirements of Articles 10 and 11 of Regulation (EC) No 1/2005 and that recording of approved means of transport is put in place in compliance with Article 18(3) of the same Regulation.	Le linee guida sulle procedure di autorizzazione dei trasportatori e di omologazione di mezzi di trasporto, contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 21.05.2008 e pubblicate sul sito web del Ministero <u>prevedono, a pag. 9, che il rilascio dell'autorizzazione al trasportatore per viaggi superiori alle otto ore da parte del servizio veterinario della AUSL territorialmente competente, è subordinata alla presenza di piani di emergenza.</u> Visto che, in alcuni casi, è stato riscontrato una mancanza di informazioni relative ai piani di emergenza ai fini del rilascio dell'autorizzazione dei trasportatori, il Ministero della salute

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
		<p>intende elaborare dei piani di emergenza da pubblicare sul suo sito web, in maniera tale che tutti i trasportatori possono venirne a conoscenza ed adottare i suddetti piani di emergenza.</p> <p>Per quanto riguarda la possibilità di valutare la veridicità della dichiarazione del trasportatore di non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente sulla protezione degli animali durante il trasporto, si rappresenta che è il servizio veterinario della AUSL territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione del trasportatore che deve predisporre i mezzi idonei per valutare quanto dichiarato dal trasportatore. Infatti, secondo quanto riportato nella nota ministeriale prot. 41992 del 05.03.2009 relativa alla comunicazione dei provvedimenti sanzionatori (documento già acquisito agli atti del FVO prima dell'ispezione), lo stesso servizio veterinario viene informato delle infrazioni e delle sanzioni comminate ai trasportatori a cui hanno rilasciato l'autorizzazione e quindi è cura dello stesso servizio veterinario predisporre un database per ogni trasportatore autorizzato a cui poter fare riferimento.</p> <p>Infine, per quanto riguarda la realizzazione della base dati elettronica dei mezzi di trasporto approvati, prevista dall'art. 18 , prf. 3 del reg. 1/2005, si rappresenta che il Ministero della salute con nota prot. 6620 del 10/04/2010, allegata, ha avviato dalle Regioni la raccolta dei dati sulle autorizzazioni dei mezzi autorizzati che, quando completata, andrà ad</p>

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**

## ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
		<p>integrare la base dati già presente sul sito web del Ministero sulle autorizzazioni dei trasportatori.</p> <p>Entro il 31 gennaio 2011 sarà inviata a tutte le Regioni una nota ministeriale dove verrà richiamata la necessità di verificare che il rilascio delle autorizzazioni ai trasportatori che fanno lunghi viaggi sia subordinato alla presenza di piani di emergenza, così come indicato nelle linee guida sulle procedure di autorizzazione dei trasportatori e di omologazione dei mezzi di trasporto, contenute nell'Accordo Stato-Regioni del 21 Maggio 2008. Inoltre, entro giugno 2011, il Ministero della salute si impegna ad elaborare dei piani di emergenza da pubblicare sul suo sito web.</p> <p>Infine, per quanto riguarda la realizzazione della base dati elettronica dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto approvati, prevista dall'art.18, prf. 3 del Regolamento (CE) N° 1/2005, si rappresenta che entro il 31 gennaio 2011, sarà pubblicata sul nuovo sito web del Ministero della salute la lista aggiornata dei trasportatori autorizzati per lunghi viaggi con i corrispettivi numeri di certificati di omologazione. Le Regioni che non hanno ancora inviato i dati richiesti sono state sollecitate ad ottemperare in tempi brevi a quanto richiesto con un'ulteriore nota N° 19199 del 27 ottobre 2010 (allegata).</p>
9	The CCA should ensure that a single integrated MANCP is put in	E' in corso di elaborazione il PNCP 2011-2014 e a tal fine l'Ufficio VI

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**



ANNEX

**Response of the Competent Authorities of Italy to the recommendations of Mission Report ref. DG(SANCO)/2010-8388-MR carried out from 15 to 26 March 2010 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport**

<i>N°.</i>	<i>Recommendation</i>	<i>Action Proposed by the Competent Authority</i>
	place for the period 2011-2014 as required by Article 41 of Regulation (EC) No 882/2004.	(Benessere Animale) della DGSAFV sta attivamente collaborando affinché vengano inserite anche le informazioni risultate carenti sulla descrizione dell'organizzazione dei sistemi di controllo per il benessere degli animali.

**Action plan received on 12 August 2010; updated action plan received 30 December 2010**